

nominare alle vacanze accadute ne' posti degli ufficiali superiori dei battaglioni, per nomine a gradi superiori.

Il 10 aprile si riuniranno le compagnie a fine di nominare ai posti resi vacanti nel ruolo degli ufficiali delle medesime, per nomine a gradi superiori.

Il 14 aprile finalmente si procederà dagli ufficiali, osservate le regole sopra indicate, alle nomine di quei posti di ufficiali, sotto-ufficiali e comuni occupanti posti retribuiti, pei quali si verificassero delle vacanze.

60. Le adunanze per fare le nomine saranno sempre presedute dall'ufficiale di grado superiore fra gl'intervenuti. Questi sceglierà altro dei presenti per fare le funzioni di segretario dell'adunanza e redigere il processo verbale delle operazioni che avranno luogo, e delle nomine effettuate, e sceglierà altri tre individui per esercitare l'ufficio di scrutatori, cioè spogliare le schede, e raccogliere i voti degli scrutini per poscia contarli. A queste adunanze interviene il Podestà o Sindaco della Comune.

61. Il processo verbale dell'adunanza dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario, dal Podestà o Sindaco del Comune, dagli scrutatori e dai due più anziani di età fra gli altri intervenuti.

62. Gli ufficiali aiutanti dello stato-maggiore di Provincia rimarranno in carica la prima volta per tre anni. Il rinnovamento si effettuerà per turno mediante estrazione a sorte dei nomi degl'individui che devono uscire, per modo che l'intero rinnovamento sia compito dopo il sesto anno.

63. In massima tutti gli ufficiali dal sotto-tenente sino al comandante in secondo di Provincia, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati indefinitivamente. Il comandante in capo della Provincia sarà nominato di tre in tre anni, e non potrà essere rieletto due volte consecutive.

64. Tutti i nominati a posti retribuiti, così ufficiali, come subalterni, egualmente che i sergenti e caporali delle compagnie sono eletti per tre anni, e sono rieleggibili a tempo indeterminato.

65. Le elezioni regolarmente fatte sono irrevocabili.

66. Nella Guardia civica non vi sono cariche senza impiego, e quindi non si conferiscono gradi *ad honorem* a chicchessia sotto verun titolo.

67. Se gli ufficiali di qualsiasi grado, regolarmente eletti e confermati, non siano nel termine di due mesi completamente armati, vestiti ed equipaggiati secondo l'uniforme, saranno considerati come dimissionarii, e si procederà immediatamente per la loro sostituzione.

68. I reclami relativamente alla inosservanza delle forme prescritte per la elezione degli ufficiali e sotto-ufficiali saranno portati dinanzi ad una Commissione di revisione, che deciderà inappellabilmente.

La Commissione sarà composta: di un ufficiale superiore della legione, come presidente, di un ufficiale dello stato-maggiore del battaglione e di un ufficiale, due sotto-ufficiali e due guardie, tolte dal battaglione medesimo. Vi assiste nelle città il capo del Municipio, nelle Comuni esterne il primo deputato comunale. Nelle città capo-luoghi interviene il comandante in capo della Provincia, il quale allora è il presidente naturale della Commissione.